



Statuti

Associazione svizzera degli esperti turistici diplomati

I. NOME, SCOPO, SEDE

Art. 1

Con il nome "TOUREX - associazione svizzera degli esperti di turismo diplomati" è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS.

Art. 2

L'associazione ha come scopo di:

- tutelare e rappresentare gli interessi comuni
 - promuovere lo scambio di esperienze professionali e curare i contatti personali
 - promuovere il perfezionamento professionale dei suoi membri
- L'associazione può intraprendere attività commerciali.

Art. 3

La sede dell'associazione é ubicata presso il segretariato permanente.

II. MEMBRI

Membri:

Art. 4

L'associazione é composta di membri attivi, vale a dire di persone che hanno superato l'esame superiore e conseguito il titolo di esperto turistico diplomato.
Su proposta del comitato, l'assemblea può nominare membri onorari.

Diritti e doveri:

Art. 5

Tutti i membri possono partecipare all'assemblea dei soci, ai corsi di perfezionamento, ai seminari, alle giornate di studio e alle altre manifestazioni organizzate dall'associazione.

Art. 6

I membri dell'associazione sono tenuti a:

- salvaguardare gli interessi dell'associazione stessa;
- pagare la quota di membro.

Ammissioni, dimissioni, espulsioni:

Art. 7

Tutti gli esperti di turismo diplomati possono diventare membri senza alcuna formalità.

Art. 8

Le dimissioni dall'associazione devono essere comunicate per iscritto almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'assemblea generale. La quota di membro per l'anno in corso deve comunque essere pagata per l'anno in corso.

Art. 9

Su proposta del Comitato, l'assemblea dell'associazione può espellere un membro.

Art. 10

L'esercizio annuale inizia l'1 aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea generale
- Il comitato
- Il segretariato permanente
- L'ufficio di controllo

Assemblea:

Art. 12

- L'assemblea ha luogo almeno una volta l'anno.
- L'assemblea è convocata con almeno 21 giorni di anticipo.
- Con l'invito è inviato anche l'ordine del giorno.
- Possono essere prese solo decisioni in merito ai punti elencati all'ordine del giorno.

Eccezioni:

- La convocazione di un'assemblea straordinaria
- Le proposte presentate tempestivamente

Art. 13

Il comitato convoca un'assemblea straordinaria con i modi sancite dall'Art. 12:

- se un'assemblea ordinaria delibera in tal senso
- su richiesta scritta di un quinto dei membri
- su delibera del comitato

Art. 14

I compiti e le competenze dell'assemblea sono i seguenti:

- Approva e modifica gli statuti
- Nomina il comitato, il presidente, il vicepresidente, il segretariato permanente e l'ufficio di controllo
- Fissa la quota annuale di membro
- Approva i conti annuali e dà scarico agli organi dell'associazione
- Approva il preventivo e il programma di attività
- Decide sulle proposte inoltrate tempestivamente e in forma scritta al comitato
- Decide in merito all'espulsione dei membri
- Decide lo scioglimento dell'associazione e la liquidazione del patrimonio

Comitato:

Art. 15

Il comitato é composto di un presidente, un vicepresidente e da tre a cinque membri. Il presidente e i membri del comitato sono eletti dall'assemblea per un periodo di due anni. Il comitato si costituisce da se per l'elezione del vice-presidente. La rielezione per un altro mandato é possibile.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, decide il voto del presidente. Nel comitato i diversi settori turistici dovrebbero essere equamente rappresentati.

Art. 16

Il comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno e si occupa degli affari correnti, purché non siano di competenza dell'assemblea. Inoltre, esso ha i compiti e le competenze seguenti:

- Convoca l'assemblea e prepara gli argomenti da dibattere
- Attua le decisioni dell'assemblea
- Vigila sulle attività del segretariato permanente
- Istituisce gruppi di lavoro e commissioni
- Organizza e attua corsi di perfezionamento professionale

Art. 17

Il presidente - in caso d'impedimento, il vicepresidente - presiede l'assemblea e il comitato. L'associazione é vincolata dalla firma collettiva del presidente, rispettivamente del vicepresidente, e del responsabile del segretariato permanente.

Segretariato permanente:

Art. 18

Il segretariato permanente gestisce gli affari correnti, purché non siano di competenza del comitato. L'attività del segretariato permanente é disciplinata da un regolamento interno approvato dal comitato.

Ufficio di controllo:

Art. 19

L'ufficio di controllo verifica i conti annuali ed é eletto, rispettivamente rieletto, ogni due anni.

IV. FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 20

Le entrate dell'Associazione sono composte di:

- Quote dei membri;
- Entrate dalle attività commerciali;
- Contributi di sostenitori.

Gli obblighi dell'associazione sono garantiti unicamente dai beni dell'associazione stessa. I membri non hanno alcuna responsabilità personale.

V. MODIFICHE DEGLI STATUTI, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 21

La modifica degli statuti può essere deliberata dall'assemblea con la maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Scioglimento e liquidazione:

Art. 22

Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione possono essere decisi solo dall'assemblea con la maggioranza di due terzi di tutti i membri. Se alla prima assemblea non é raggiunta la maggioranza di due terzi, trascorse due settimane, lo scioglimento e la liquidazione possono essere decise con maggioranza semplice dei membri presenti.

Un eventuale patrimonio sarà destinato a un'organizzazione con scopo simile.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea dell'8 maggio 1992 ed entrano immediatamente in vigore. Essi sostituiscono tutte le versioni precedenti.

Svitto, 14 giugno 2007 / Gstaad, 6 maggio 2000

NB: Nei presenti statuti, per la descrizione delle funzioni é stata usata la forma maschile, che ha ovviamente ugual valore per entrambi i sessi.